

Art. 4 – Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance

1. Annualmente è definito, in sede di contrattazione decentrata, uno specifico budget di salario accessorio destinato all’applicazione del regime di premialità al personale dipendente.
2. Vengono valutati per il trattamento accessorio collegato alla performance individuale tutti gli operatori che hanno superato il periodo di prova.
3. I premi di produttività vengono erogati a consuntivo in esito all’applicazione del sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati nel PEG - Piano della Performance.
4. I premi di produttività vengono erogati tenendo conto anche della presenza in servizio nel corso dell’anno, pertanto l’assenza dal servizio superiore ai 30 giorni lavorativi determinerà il ricalcolo della quota relativa al premio di produttività in percentuale ai giorni di assenza effettuati. Ai fini del calcolo dei giorni di assenza sono esclusi le ferie, i recuperi ore straordinario, i permessi ex L. 104, i periodi di congedo per paternità e maternità ex D.Lgs. 151/2001, i permessi di cui agli artt. 40, 41, 43, 44, 49 e 50 del CCNL 2019-2021.
5. Gli incentivi sono erogati in misura pari al 100% al personale che abbia raggiunto una valutazione percentuale almeno pari all’85%. L’incentivo è altresì, erogato al personale che abbia ottenuto una valutazione compresa fra il 60 e 84% in misura direttamente proporzionale alla percentuale della stessa. Nessun premio verrà corrisposto al personale la cui valutazione si attesti al di sotto del 60%.
6. Una percentuale non inferiore al 30% del fondo di cui all’art. 79 del CCNL 2019/2021 è destinata ad incentivare la performance individuale di cui all’art. 80, co. 2, lett. b) del CCNL.
7. Eventuali risorse di parte stabile non assegnate nell’anno in corso si aggiungono alle risorse variabili del medesimo anno.
8. Eventuali risorse di parte stabile assegnate a istituti contrattuali e non erogate ai dipendenti nell’anno in corso si aggiungono alle risorse variabili dell’anno successivo, unitamente ai risparmi delle risorse per il lavoro straordinario.
9. Eventuali risorse di parte variabile assegnate e non erogate nell’anno in corso integrano le risorse per la performance individuale.
10. Con il presente CCI vengono assegnate a specifici istituti contrattuali tutte le risorse decentrate disponibili per l’anno in corso.